



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza s.n. pervenuta via e-mail, in data 01 e 03/02/2022, assunta a protocollo n.3487 in data 04/02/2022, con la quale lo Studio AI PROGETTI di Venezia-Mestre (VE) ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della viabilità in Via delle Macchine – area portuale di Marghera nel Comune di Venezia, in occasione dei lavori di collettamento delle acque meteoriche asservito alla realizzazione della nuova piscina comunale di Marghera;

VISTA: l'istanza protocollo n.9770 in data 03/02/2022 della Società GRUPPO VERITAS S.p.A. di Venezia, con la quale è stata richiesta l'emissione di un provvedimento per la disciplina della viabilità in Via delle Macchine - area portuale di Marghera nel Comune di Venezia, in occasione dei lavori di collettamento delle acque meteoriche asservito alla realizzazione della nuova piscina comunale di Marghera;

VISTA: l'istanza protocollo n.2291 in data 25/01/2022 della Società SOLESI S.p.A. di Siracusa, con la quale è stata richiesta l'emissione di un provvedimento per la disciplina della viabilità in Via delle Macchine - area portuale di Marghera nel Comune di Venezia, in occasione dei lavori di estensione e allacciamento delle rete gas asservita alla realizzazione della nuova piscina comunale di Marghera;

VISTO: il Decreto protocollo n.51, in data 03/01/2022 con cui l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha autorizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della Legge n°84/1994, l'esecuzione delle opere di "Realizzazione di una piscina pubblica in via delle Macchine a Porto Marghera";

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la viabilità portuale in Via delle Macchine a tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità, in occasione dei lavori di che trattasi;

VISTE: le proprie Ordinanze n°15/1984, in data 26/03/1984, e ss.mm./ii. e n°81/2007, in data 16/07/2007, e ss.mm./ii., con le quali sono state emanate le norme che disciplinano l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Marghera;

VISTO: l'art. 6 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - “*Nuovo Codice della Strada*”, nonché il D.M. 10 luglio 2002, con il quale è stato approvato il disciplinare tecnico del Codice della Strada;

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e successive modifiche ed integrazioni – “*Riordino della legislazione in materia portuale*”;

VISTI: gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.

RENDE NOTO

che **dal giorno 07 febbraio 2022 al giorno 08 aprile 2022**, in Via delle Macchine – area portuale di Marghera, saranno eseguiti i seguenti lavori per la realizzazione della nuova piscina comunale di Marghera:

1. **Dal 07/02/2022 al 16/02/2022**, la Soc. ITAFEM S.r.l., su commissione della Soc. Finint Investments SGR S.p.A., eseguirà l'allacciamento dello scarico delle acque piovane nell'area di cantiere evidenziata in giallo nello stralcio planimetrico allegato 1 alla presente Ordinanza;
2. **Dal 09/02/2022 al 11/02/2022**, la Soc. VOLPATO COSTRUZIONI S.r.l. eseguirà l'allacciamento alla rete idrica e fognaria nelle aree di cantiere meglio individuate negli stralci planimetrici allegati 2-3 alla presente Ordinanza;
3. **Dal 17/02/2022 al 08/04/2022**, la Soc. SOLESI S.p.A., eseguirà lavori di estensione ed allacciamento alla rete gas lungo il tratto di strada compreso tra la rotonda con Via dell'Elettricità e l'incrocio con Via Banchina dell'Azoto, adottando le tavole n. 64 e n. 66 di cui al disciplinare tecnico approvato con D.M. 10 luglio 2002 in premessa richiamato.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della viabilità portuale)

Nell'arco temporale di cui al “rende noto”, la viabilità in **Via delle Macchine** - area portuale di Marghera nel Comune di Venezia, ivi compresa l'area di parcheggio, la pista ciclabile e l'aiuola prospiciente l'area di cantiere della nuova piscina comunale, subirà alcune modifiche con restringimento della carreggiata ed istituzione di un senso unico alternato regolamentato da movieri, ovvero da impianto semaforico, nelle modalità previste dal disciplinare tecnico approvato con D.M. 10 luglio 2002 del Codice della Strada in premessa richiamato.

Nelle suddette aree di cantiere è vietato il transito dei pedoni e la sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli compresi quelli rimorchiati, ad esclusione dei mezzi e del personale delle Imprese appaltanti.

Articolo 2

(Prescrizioni per le Imprese appaltanti)

Il Direttore dei lavori e coordinatore per la Sicurezza delle Imprese appaltanti dei lavori di che trattasi, dovranno rispettare le seguenti condizioni/prescrizioni, oltre a quelle dettate dai rispettivi Enti allegata al Decreto dell'AdSP-MAS in premessa richiamato:

1. Posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi attività, idonea segnaletica temporanea in ottemperanza alla normativa vigente in premessa richiamata;
2. Oscurare i segnali preesistenti, contrastanti con la segnaletica da apporre temporaneamente, al fine di non generare equivoci;
3. Mantenere la segnaletica temporanea per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
4. Predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di soccorso e di servizio;
5. Garantire all'occorrenza la presenza di movieri - debitamente attrezzati - che assicurino lo svolgimento regolare del traffico in sicurezza;
6. Provvedere, al termine degli interventi in questione, alla pulizia della carreggiata ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 6, comma 14, del Decreto Legislativo n. 285/92 e ss.mm./ii in premessa richiamato.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.


Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

Amm. Isp. (CP) Piero **PEZZARI**

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

AREA DI CANTIERE ALLACCIAMENTO IDRICO IN VIA DELLE MACCHINE – AREA PORTUALE DI MARGHERA



AREA DI CANTIERE ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN VIA DELLE MACCHINE – AREA PORTUALE DI MARGHERA

